



REGOLAMENTO

**CERTIFICATO DI OPERATORE AEREO
PER IMPRESE DI TRASPORTO AEREO DI PASSEGGERI
CON PALLONI LIBERI AD ARIA CALDA**



Regolamento

Certificato di operatore aereo per imprese di trasporto aereo di passeggeri con palloni liberi ad aria calda

Ed. 1

pag. 2 di 24

STATO DI AGGIORNAMENTO

Emendamento	Data	Delibera C.d.A. N°



Regolamento

Certificato di operatore aereo per imprese di trasporto aereo di passeggeri con palloni liberi ad aria calda

Ed. 1

pag. 3 di 24

INDICE

Art. 1 Applicabilità.....	4
Art. 2 Definizioni	4
Art. 3 Rilascio del Certificato	4
Art. 4 Rinnovo del Certificato	5
Art. 5 Contenuti del Certificato di Operatore Aereo	5
Art. 6 Modifica del Certificato	6
Art. 7 Sospensione e revoca del Certificato.....	6
Art. 8 Non conformità	6
Art. 9 Valutazione e gestione dei rischi	7
Art. 10 Gestione dell'incidente	7
Art. 11 Comunicazioni	7
Art. 12 Responsabilità dell'Operatore.....	8
Art. 13 Persone sotto l'influenza di alcol e droghe	9
Art. 14 Requisiti del personale	9
Art. 15 Monitoraggio della rispondenza.....	9
Art. 16 Equipaggio	10
Art. 17 Responsabilità del pilota in comando	11
Art. 18 Limiti dei tempi di volo, di servizio e requisiti di riposo.....	12
Art. 19 Locali.....	12
Art. 20 Aeromobili	12
Art. 21 Equipaggiamenti e strumenti	12
Art. 22 Navigabilità continua e manutenzione del pallone	14
Art. 23 Condizioni di impiego	15
Art. 24 Metodo di trasporto dei passeggeri.....	15
Art. 25 Briefing dei passeggeri	16
Art. 26 Comportamento perturbatore da parte del passeggero	16
Art. 27 Carburante.....	16
Art. 28 Uso dei siti operativi.....	17
Art. 29 Merci pericolose, munizioni e armi di guerra	17
Art. 30 Documenti e informazioni da portare a bordo del pallone	17
Art. 31 Produzione dei documenti e delle registrazioni	18
Art. 32 Manuale delle Operazioni.....	18
Art. 33 Registrazioni	19
Art. 34 Periodi di conservazione delle registrazioni.....	19
Art. 35 Operatori esteri appartenenti all'Unione Europea	20
Art. 36 Assicurazioni.....	21
Art. 37 Tariffe	21
Art. 38 Decorrenza	21
Allegato 1 - Certificato di Operatore Aereo	22
Allegato 2 - Informazioni e documentazione richiesta agli operatori esteri appartenenti all'Unione Europea.....	24

Art. 1

Applicabilità

1. Il presente Regolamento stabilisce i requisiti per il rilascio del Certificato di Operatore Aereo, di seguito denominato COA, alle imprese, di seguito denominate come “operatori” che effettuano attività di trasporto aereo passeggeri con palloni liberi ad aria calda.
2. Il COA attesta che il soggetto che ne è detentore ha la capacità professionale e l’organizzazione aziendale adeguate a garantire l’esercizio dei propri aeromobili in condizioni di sicurezza, per le attività aeronautiche in esso specificate.
3. Il presente Regolamento non si applica alle attività già disciplinate dal Regolamento “Norme tecniche e condizioni di esercizio per palloni frenati destinati al trasporto di persone” dell’ENAC.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende “Trasporto aereo di passeggeri con pallone”: una operazione effettuata con un pallone che coinvolge il trasporto a titolo oneroso di passeggeri.

Art. 3

Rilascio del Certificato

1. Il COA viene rilasciato dalla Direzione Operazioni dell’ENAC competente per territorio, sulla base dell’esito favorevole degli accertamenti, agli operatori richiedenti che dimostrano la rispondenza ai requisiti stabiliti nel presente Regolamento.
2. L’operatore deve avere la sede legale e la base principale delle operazioni in Italia.
3. Il COA ha validità solo in ambito nazionale (fatta salva l’accettazione della certificazione da parte di Autorità estera e la conseguente estensione dell’area delle operazioni da parte dell’ENAC, - rif. punto 1.(h) dell’Art. 32. Il COA non è trasferibile ad altro operatore.
4. Il COA comprende la specifica delle operazioni e le sue limitazioni ed ha una validità di 24 mesi dalla data del rilascio.
5. Nel corso della validità del Certificato, l’ENAC effettua l’attività di sorveglianza sia su base programmata che occasionale.
6. Per il rilascio del COA l’operatore deve presentare, almeno 90 giorni prima del previsto inizio delle operazioni, domanda redatta secondo le formalità stabilite dall’ENAC alla Direzione Operazioni competente per territorio fornendo le seguenti informazioni e documentazioni:

- a. denominazione dell'operatore, sede legale e basi operative;
 - b. descrizione delle operazioni inclusi i tipi e numeri di palloni che saranno operati;
 - c. descrizione della struttura organizzativa dell'operatore;
 - d. il nominativo del Dirigente responsabile dell'operatore;
 - e. il nominativo del Responsabile delle Operazioni di Volo e del Responsabile dell'Addestramento equipaggi, insieme alle loro qualificazioni ed esperienze e degli eventuali altri responsabili;
 - f. una lista di rispondenza ai requisiti di cui al presente Regolamento
 - g. copia del Manuale delle Operazioni;
 - h. nel caso l'operatore non disponga di una propria organizzazione approvata di gestione della navigabilità continua e di manutenzione, copia dei contratti con le imprese prescelte a tale scopo.
7. La domanda deve essere accompagnata dalla evidenza dell'avvenuto pagamento del presumibile ammontare dei diritti e delle spese secondo il Regolamento per le Tariffe dell'ENAC.

Art. 4

Rinnovo del Certificato

1. Il COA è rinnovabile su richiesta dell'interessato, a seguito di esito favorevole degli accertamenti effettuati dall'ENAC.

Art. 5

Contenuti del Certificato di Operatore Aereo

1. Il COA contiene le seguenti informazioni:
 - (a) La denominazione e l'indirizzo dell'operatore;
 - (b) i tipi e marche dei palloni autorizzati;
 - (c) l'area delle operazioni;
 - (d) la descrizione del tipo di operazioni;
 - (e) la data di emissione del Certificato e la validità;
 - (f) eventuali deroghe concesse all'operatore;
 - (g) le annotazioni di rinnovo della validità del Certificato.

Art. 6

Modifica del Certificato

1. La specifica delle operazioni relativa ad un COA in corso di validità può essere estesa dall'ENAC, su richiesta dell'operatore, a seguito di esito favorevole dei propri accertamenti. Ai fini dell'estensione, l'operatore deve dimostrare la rispondenza ai requisiti applicabili del presente regolamento.
2. E' obbligo dell'operatore comunicare all'ENAC le condizioni e/o le evenienze che possono determinare limitazioni della specifica delle operazioni.
3. In caso di modifica del COA, il richiedente deve fornire all'ENAC le pertinenti parti del Manuale delle Operazioni revisionate e ogni altro documento applicabile.

Art. 7

Sospensione e revoca del Certificato

1. L'ENAC può adottare, nel rispetto della Legge n. 241/1990, provvedimenti di sospensione totale o parziale del COA quando l'operatore non è in grado di assicurare la rispondenza ai requisiti del presente Regolamento o apporta modifiche alla propria organizzazione e all'attività oggetto della certificazione senza la preventiva approvazione dell'ENAC.
2. Il COA può essere altresì sospeso se l'operatore, senza giustificato motivo, non consenta all'ENAC l'effettuazione degli accertamenti di competenza ordinari o straordinari.
3. Il periodo di sospensione non può essere superiore ai 6 mesi.
4. L'ENAC provvede a notificare all'operatore l'atto di sospensione, le motivazioni ed il tempo concesso per il rientro.
5. Il COA è revocato nel caso in cui l'operatore non provveda a ripristinare la rispondenza ai requisiti previsti dal presente regolamento nei termini e nei tempi stabiliti dall'ENAC.

Art. 8

Non conformità ai requisiti regolamentari

1. Qualora l'ENAC rilevi non conformità ai requisiti del presente Regolamento, esse sono classificate come segue.
2. Una non conformità di livello 1 è una qualsiasi non conformità significativa che potrebbe costituire un serio pericolo per la sicurezza di volo.
3. Una non conformità di livello 2 è una qualsiasi non conformità che potrebbe abbassare gli standard di sicurezza e, se non corretta nei tempi previsti, costituire un pericolo per la sicurezza di volo.
4. Al ricevimento di una comunicazione da parte dell'ENAC contenente non conformità riscontrate sull'operatore, questo deve definire un piano di azioni correttive e

dimostrare all'ENAC che sono state portate a termine entro il periodo di tempo concesso, comprese le azioni appropriate per prevenire il verificarsi della non conformità e della causa alla base di tale evento.

Art. 9

Valutazione e gestione dei rischi

1. L'operatore deve dimostrare di avere effettuato una valutazione dei possibili rischi inerenti l'attività che intende svolgere ed aver considerato fattori di mitigazione per ciascun rischio in modo da prevenire il verificarsi di situazioni che possano compromettere la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio.

Art. 10

Gestione post incidente

1. L'operatore deve disporre di un efficace piano di gestione degli incidenti che si possono verificare nel corso delle operazioni di volo. Il piano deve essere rivisto periodicamente dal Responsabile delle Operazioni di Volo.

Art. 11

Comunicazioni

1. L'operatore deve comunicare tempestivamente all'ENAC le condizioni e/o le evenienze che possono determinare limitazioni dell'approvazione.
2. La mancata comunicazione all'ENAC potrà risultare nella sospensione o revoca del certificato rilasciato all'operatore.
3. L'operatore deve comunicare all'ENAC gli incidenti e gli inconvenienti che si manifestano nell'impiego e in manutenzione e che hanno o potrebbero avere impatto sulle condizioni di navigabilità e sulla sicurezza delle operazioni di volo. La comunicazione deve essere effettuata nelle forme e nei modi prescritti dall'ENAC e contenere tutte le pertinenti informazioni in maniera tale da consentire all'ENAC di condurre le analisi e gli accertamenti ritenuti necessari. La comunicazione deve essere effettuata appena possibile ed in ogni caso entro tre giorni dal verificarsi dell'evento.
4. Nel caso di incidente ad un proprio aeromobile l'operatore deve informare immediatamente dell'accaduto l'ENAC e l'Agenzia Nazionale Sicurezza Volo.
5. L'operatore deve comunicare al detentore del Certificato di Omologazione ed agli altri destinatari previsti nel Regolamento (CE) n. 2042/2003 - Parte M.A.202, e nel Regolamento (CE) n. 1702/2003, e successivi emendamenti, gli incidenti, gli inconvenienti e le avarie che si manifestano nell'impiego ed in manutenzione che influiscono o potrebbero influire negativamente sulle condizioni di navigabilità.
6. La comunicazione deve essere effettuata immediatamente in caso di incidente od inconveniente grave; negli altri casi, entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento.



Regolamento

Certificato di operatore aereo per imprese di trasporto aereo di passeggeri con palloni liberi ad aria calda

Ed. 1

pag. 8 di 24

Art. 12

Responsabilità dell'operatore

1. L'operatore è responsabile dell'impiego dei palloni in accordo ai regolamenti vigenti.
1. Ogni volo dovrà essere condotto in accordo alle previsioni del Manuale delle Operazioni.
2. L'operatore deve stabilire e mantenere un sistema di controllo operativo e supervisione su ogni volo.
3. L'operatore deve assicurare che il pallone sia equipaggiato ed il suo equipaggio sia qualificato come richiesto per l'area ed il tipo di operazioni.
4. L'operatore deve assicurare che tutto il personale assegnato, o direttamente coinvolto, nelle operazioni al suolo o in volo sia appropriatamente istruito, abbia dimostrato le proprie capacità nello svolgimento dei propri doveri e sia a conoscenza delle proprie responsabilità e delle relazioni di tali doveri nelle operazioni nel suo complesso.
5. L'operatore deve stabilire procedure e istruzioni per l'impiego in sicurezza di ciascun tipo di pallone, contenenti i compiti e le responsabilità dell'equipaggio e del personale al suolo per tutti i tipi di operazioni a terra ed in volo. Tali procedure non devono richiedere all'equipaggio di eseguire attività durante le fasi critiche del volo diverse da quelle richieste per l'impiego sicuro del pallone.
6. L'operatore deve assicurare che tutto il personale sia messo a conoscenza del fatto che deve rispettare le leggi, i regolamenti e le procedure dello Stato nel quale le operazioni sono condotte e che sono pertinenti alle prestazioni dei propri doveri.
7. L'operatore deve stabilire un sistema di liste di controllo per ciascun tipo di pallone per l'uso da parte dell'equipaggio in tutte le fasi di volo in condizioni normali, anormali e di emergenza per assicurare che le procedure operative contenute nel manuale delle operazioni siano seguite. Il progetto e l'utilizzo delle liste di controllo deve osservare i principi dello *human factor* e tenere in considerazione le più recenti documentazioni applicabili emesse dal costruttore del pallone.
8. L'operatore deve assicurare che l'equipaggio di condotta abbia istruzioni operative e informazioni sulle prestazioni di salita che permettano la determinazione del gradiente di salita che può essere ottenuto durante la fase di decollo per le condizioni esistenti al decollo e in relazione alla tecnica di decollo che si intende effettuare.
9. L'operatore deve specificare procedure di pianificazione del volo per consentire la conduzione in sicurezza del volo basate sulle prestazioni del pallone, le altre limitazioni operative e le condizioni applicabili che si aspetta di incontrare nella rotta da seguire e agli aerodromi/siti operativi interessati. Tali procedure devono essere incluse nel manuale delle operazioni.

Art. 13

Persone sotto l'influenza di alcol e droghe

1. Persone sotto l'influenza di alcol o droghe ad un livello che possa mettere in pericolo la sicurezza dell'aeromobile o dei suoi occupanti non devono essere ammessi a bordo dell'aeromobile.

Art. 14

Requisiti del personale

1. L'operatore deve designare un dirigente responsabile investito dell'autorità giuridica atta a garantire il finanziamento e lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività legate all'impiego dei palloni, secondo quanto specificato nel presente regolamento.
2. L'operatore deve nominare dei responsabili (*Post Holders*), accettabili dall'ENAC, incaricati della gestione e supervisione dei seguenti settori:
 - (a) le operazioni di volo;
 - (b) l'addestramento degli equipaggi;
3. L'operatore deve disporre di personale qualificato per l'attività prevista in numero sufficiente.
4. Tutto il personale di cui ai commi 2 e 3 deve mostrare il possesso di una competenza, di qualificazioni nonché di un livello di esperienza adeguati nel campo delle operazioni.
5. L'operatore deve mantenere registrazione delle qualificazioni di tutto il personale addetto alle operazioni.

Art. 15

Monitoraggio della rispondenza ai regolamenti

1. L'operatore deve istituire una funzione per monitorare in maniera indipendente la rispondenza dell'organizzazione ai regolamenti applicabili e l'adeguatezza delle procedure per la sicurezza delle operazioni. Il monitoraggio della rispondenza deve includere un sistema di riporto delle non conformità al dirigente responsabile dell'operatore per assicurare l'efficace implementazione delle azioni correttive necessarie.
2. Il responsabile del monitoraggio della rispondenza deve avere accesso diretto al dirigente responsabile dell'operatore e non coincidere con i responsabili delle operazioni di volo ed addestramento degli equipaggi di cui all'articolo 14. Il responsabile del monitoraggio della rispondenza deve assicurare che il programma di monitoraggio sia appropriatamente attuato e mantenuto e continuamente rivisto e migliorato.
3. Nel caso di organizzazioni composte da non più di cinque persone a tempo pieno, l'ENAC può accettare che la funzione di cui al comma 2 venga svolta dal dirigente

responsabile dell'operatore, se l'effettuazione delle verifiche di rispondenza condotta da personale indipendente.

Art. 16
Equipaggio

1. La composizione dell'equipaggio di condotta deve essere non inferiore all'equipaggio minimo stabilito nel Manuale di Volo del pallone. Nel caso l'equipaggio di condotta consista in più di un pilota, l'operatore dovrà designare chi assume le funzioni di comandante del volo.
2. L'equipaggio di condotta del pallone deve soddisfare i seguenti requisiti di qualificazione e addestramento ricorrente:
 - (a) possedere una licenza di Pilota di Pallone Libero rilasciata dall'ENAC (o convalidata dall'ENAC, in accordo alle procedure applicabili, nel caso di licenza rilasciata da altro Stato dell'Unione Europea) in corso di validità;
 - (b) aver accumulato la seguente attività totale minima di volo sui palloni liberi ad aria calda in qualità di pilota in comando:
 - i. almeno 100 ore per palloni con involucro avente capacità fino 7000 m³;
 - ii. almeno 200 ore per palloni con involucro avente capacità superiore a 7000 m³ e minore o uguale 10500 m³;
 - iii. almeno 300 ore per palloni con involucro avente capacità superiore a 10500 m³;
 - (c) aver superato un controllo di competenza da parte di un esaminatore autorizzato dall'ENAC.
 - (d) aver effettuato almeno 10 voli sui palloni liberi ad aria calda del medesimo gruppo di cui al punto (b) negli ultimi 6 mesi ciascuno di durata non inferiore a 5 minuti e almeno un decollo, avvicinamento e atterraggio nei precedenti 90 giorni in qualità di "pilot flying".
3. L'operatore deve assicurare che l'equipaggio di condotta sia addestrato e competente ad eseguire i compiti assegnati.
4. Prima dell'impiego l'equipaggio di condotta deve dimostrare di possedere un soddisfacente livello di conoscenza e capacità nell'esecuzione delle procedure operative normali e di emergenza sulla specifica classe di palloni da operare. I controlli annuali devono essere effettuati da un esaminatore autorizzato dall'ENAC.
5. L'operatore deve conservare evidenze oggettive di come e quando le dimostrazioni di cui al comma precedente sono state effettuate per il periodo minimo previsto nell'articolo 34 e rendere tali registrazioni disponibili all'ENAC in caso di richiesta.
6. Per voli commerciali con palloni di capacità superiore a 19 posti passeggeri l'operatore deve prevedere, in aggiunta all'equipaggio di condotta l'impiego di almeno un membro di equipaggio (assistente di volo) appropriatamente qualificato allo svolgimento dei compiti di sicurezza.

7. Allo scopo di garantire che i passeggeri di lingua italiana possano comprendere le informazioni di sicurezza e le istruzioni per le situazioni di emergenza, nonché per la gestione sicura delle emergenze, le informazioni di sicurezza ai passeggeri devono essere fornite in lingua italiana ed almeno uno dei membri dell'equipaggio deve essere in grado di parlare e comprendere la lingua italiana.

Art. 17

Responsabilità del comandante

1. Il Manuale delle Operazioni (rif. Art. 32) deve definire le responsabilità del comandante e fornire istruzioni in particolare in merito:
- (a) all'inizio e al proseguimento del volo in sicurezza e nel rispetto dei regolamenti applicabili;
 - (b) alla politica dell'operatore sugli appropriati indumenti di protezione per i piloti e per i passeggeri;
 - (c) al briefing prima del volo al personale di terra;
 - (d) al briefing ai passeggeri sulle procedure di emergenza e gli equipaggiamenti, incluso l'uso degli indumenti opportuni;
 - (e) alla responsabilità di assicurare che le persone che assistono alle operazioni di gonfiaggio e sgonfiaggio dell'involucro del pallone indossino gli appropriati indumenti protettivi;
 - (f) alla responsabilità della supervisione del rifornimento carburante e di assicurare che serbatoi e tubazioni siano sicure e prive di perdite;
 - (g) alla responsabilità di verificare le condizioni e sicurezza degli equipaggiamenti di emergenza;
 - (h) alla responsabilità di assicurare che nessuna persona fumi a bordo o in prossimità del pallone;
 - (i) alla responsabilità di assicurare la corrette registrazioni sul Quaderno Tecnico di Bordo;
 - (j) alla responsabilità di supervisionare l'imbarco e la dislocazione dei passeggeri a bordo;
 - (k) alla politica dell'operatore in merito al trasporto di bambini e passeggeri anziani o infermi o con ridotta mobilità (PRM), delle donne in gravidanza e delle persone con problemi di osteoporosi;
 - (l) alla notifica degli incidenti, inconvenienti e altri eventi aeronautici;
 - (m) all'uso dei sistemi di vincolo dei piloti.

Art. 18

Limiti dei tempi di volo, di servizio e requisiti di riposo

1. L'operatore deve predisporre uno schema dei limiti dei tempi di volo, di servizio e di riposo per la prevenzione dall'affaticamento dell'equipaggio di volo da inserire nel Manuale delle Operazioni;
2. L'operatore deve conservare le registrazioni dei tempi di volo e di servizio in forma chiara e prontamente interpretabile.

Art. 19

Locali

1. L'operatore deve disporre di locali idonei per lo svolgimento delle attività del proprio personale. Uffici adeguati sono richiesti per la conservazione e consultazione delle documentazioni necessarie per la pianificazione e l'uso durante il volo, per la conservazione e consultazione dei manuali e delle procedure dell'operatore, per l'effettuazione e la conservazione delle registrazioni, per l'utilizzo dei necessari mezzi strumentali.

Art. 20

Aeromobili

1. L'operatore deve avere nella propria disponibilità esclusiva uno o più palloni a titolo di proprietà o di locazione (*dry lease*).
2. I palloni impiegati dall'operatore devono essere immatricolati in uno Stato membro dell'Unione Europea; nel caso di palloni non immatricolati nel RAN è richiesto che la sorveglianza sulla navigabilità, le operazioni di volo e la manutenzione venga delegata dalla Autorità dello Stato di registrazione all'ENAC in accordo all'articolo 83 bis delle convenzioni ICAO.
3. I palloni devono essere di tipo omologato dall'EASA o dall'ENAC (rif. Annesso II del Regolamento (CE) 216/2008), dotati di Certificato di Aeronavigabilità EASA Form 25 o Modello ENAC 25 emesso, rispettivamente, in accordo al Regolamento (CE) n. 1702/2003, come emendato, o in accordo al RT ENAC Quarto/40 e di un Certificato di Revisione della Aeronavigabilità in corso di validità.
4. I palloni devono essere equipaggiati di almeno un doppio bruciatore.

Art. 21

Equipaggiamenti e strumenti

1. Equipaggiamenti minimi richiesti per il volo:
 - (a) un altimetro;
 - (b) un indicatore di velocità verticale;

- (c) un indicatore quantità carburante per ogni serbatoio;
- (d) un indicatore di pressione per ciascun circuito di alimentazione del combustibile;
- (e) un indicatore di temperatura ambiente, un indicatore temperatura dell'involucro del pallone, di targhette a viraggio termico sull'involucro e di bandierina dotata di fusibile termico (o avente medesima finalità);
- (f) una bussola magnetica o un apparato GPS;
- (g) un orologio, con indicazione delle ore, dei minuti e dei secondi;
- (h) almeno un estintore di tipo appropriato;
- (i) una cassetta di pronto soccorso con contenuto adeguato al numero di persone imbarcate. Per l'impiego di palloni con capacità superiore a 11 posti passeggeri deve essere presente, anche a bordo del mezzo di supporto e recupero di terra, una cassetta di pronto soccorso di contenuto adeguato;
- (j) una fune di sicurezza di almeno 30 metri di lunghezza;
- (k) un sistema alternativo indipendente di accensione dei bruciatori;
- (l) mezzi idonei a stabilire e mantenere comunicazioni T/B/T durante il volo con gli appropriati enti ATS;
- (m) giubbotti di salvataggio per ciascun persona a bordo del pallone stivati in una posizione facilmente accessibile, equipaggiamenti pirotecnici di segnalazione di soccorso e un radiolocalizzatore di emergenza di sopravvivenza quando il volo prevede una o più delle seguenti condizioni:
 - i. volo sull'acqua dove è ragionevole prevedere che il pallone possa effettuare un atterraggio forzato nell' acqua;
 - ii. decollo o atterraggio da un sito dove la traiettoria di decollo o avvicinamento è tale che in caso sfavorevole si possa verificare un ammaraggio;
 - iii. nel caso decollo da un sito posto entro 1 miglio nautico dalla costa, condizioni di vento verso l'entroterra inferiore a 5 nodi;
- (n) battelli di salvataggio con capienza nominale sufficiente per il numero di persone trasportate, nel caso in cui il veicolo di recupero non fosse nella possibilità di portare immediata assistenza ai passeggeri e ai membri di equipaggio in caso di ammaraggio;
- (o) bretelle di vincolo per ciascun membro dell'equipaggio di volo;
- (p) guanti protettivi per ciascun membro di equipaggio;
- (q) un coltello a gancio;
- (r) una coperta ignifuga;
- (s) sistema di tenuta (maniglie poste all'interno della cesta) per ciascun passeggero;

- (t) ogni altro equipaggiamento e strumento richiesto nel Manuale di Volo del pallone.
2. Per i voli a una altitudine pressione pari o superiore a 10000 piedi, è richiesto un sistema inalatore e una quantità di ossigeno di respirazione sufficiente per alimentare:
- (a) ogni membro di equipaggio ed almeno il 10% dei passeggeri, per ogni periodo superiore ai 30 minuti tra le altitudini pressione di 10000 e 13000 piedi incluse;
 - (b) tutti gli occupanti (equipaggio e passeggeri) per tutta la durata del volo al di sopra della quota pressione di 13000 piedi.
3. Gli equipaggiamenti di emergenza devono essere:
- (a) chiaramente identificabili;
 - (b) facilmente accessibili per un utilizzo immediato;
 - (c) dotati di istruzioni per l'uso.
4. Tutti gli equipaggiamenti richiesti da questo regolamento devono essere di tipo approvato, salvo per quanto riportato al successivo paragrafo, e installati conformemente alle condizioni tecniche applicabili.
5. Gli equipaggiamenti di cui ai punti (f), (g), (i), (j), (k), (m) (solo per gli equipaggiamenti pirotecnici di segnalazione), (p), (q), (r) non sono tenuti a essere di tipo approvato.

Art. 22

Navigabilità continua e manutenzione del pallone

1. La gestione della navigabilità continua deve essere effettuata da una organizzazione appropriatamente approvata in accordo al Capitolo G della Parte M del Regolamento (CE) 2042/2003, come emendato.
2. La manutenzione del pallone deve essere effettuata unicamente da imprese appropriatamente approvate in accordo al Capitolo F della Parte M o in accordo alla Parte 145 del Regolamento (CE) 2042/2003, come emendato. L'operatore deve dimostrare di aver preventivato le modalità di assistenza tecnica ai palloni della flotta presso le basi sulle quali si sviluppa la propria attività, attraverso apposita procedura inserita nel Manuale delle Operazioni.
3. Nel caso l'operatore non disponga di una propria organizzazione approvata di gestione della navigabilità continua e di manutenzione in accordo ai precedenti commi, l'operatore deve nominare un coordinatore della navigabilità continua responsabile del collegamento tra l'operatore e le imprese di gestione della navigabilità continua e di manutenzione sotto contratto.

Art. 23

Condizioni di impiego

1. La condotta del pallone è ammessa solo secondo le regole VFR ed in condizioni VMC.
2. L'impiego del pallone deve avvenire all'interno delle limitazioni indicate nel Manuale di Volo e di tutte le altre documentazioni approvate.
3. Le operazioni devono essere condotte in accordo con ogni vigente restrizione su rotte e aree di operazioni.
4. E' vietato l'impiego del pallone durante le ore notturne.

Art. 24

Metodo di trasporto dei passeggeri

1. E' ammesso il solo impiego di palloni che prevedano il trasporto dei passeggeri all'interno della navicella.
2. Il numero di passeggeri imbarcati non deve essere superiore al numero massimo ammesso dal Certificato di Omologazione di tipo e dal Manuale di Volo.
3. Non è ammesso l'abbandono del pallone in volo.
4. L'operatore può escludere dal trasporto i bambini e/o le persone con mobilità ridotta quando:
 - (a) la loro presenza possa impedire:
 - i. lo svolgimento dei compiti dell'equipaggio,
 - ii. l'accesso agli equipaggiamenti di emergenza; o
 - iii. le procedure di emergenza e/o
 - (b) tali persone:
 - iv. non sono in grado di mantenere la corretta posizione di sostegno, o
 - v. abbiano una altezza inferiore a quella del cesto aumentata di 20 cm.
5. Per il trasporto di oltre le 6 persone, compreso l'equipaggio, la navicella deve essere equipaggiata di compartimenti che al momento dell'atterraggio impediscano la caduta dei passeggeri di un compartimento sui passeggeri del compartimento inferiore. In tal caso la navicella deve essere inoltre dotata di un compartimento separato e dedicato al pilota, ai serbatoi di carburante e ai comandi di controllo del pallone.

Art. 25

Briefing dei passeggeri

1. Il pilota in comando deve assicurare che ai passeggeri sia fornito, prima dell'inizio delle operazioni di gonfiaggio del pallone, un briefing di sicurezza che includa almeno le informazioni di seguito riportate:
 - (a) una illustrazione generale sullo svolgimento del volo;
 - (b) la posizione degli stessi durante il gonfiaggio e i pericoli relativi alla ventola e alla fase di gonfiaggio a caldo del pallone;
 - (c) la posizione e l'uso degli equipaggiamenti di emergenza;
 - (d) le regole pertinenti il divieto di fumare;
 - (e) le indicazioni sull'abbigliamento e le calzature appropriate per i passeggeri;
 - (f) le indicazioni sul bagaglio a mano ammesso a bordo, lo stivaggio durante il volo e durante l'atterraggio;
 - (g) le procedure da seguire per entrare e uscire dalla navicella;
 - (h) la posizione dei passeggeri all'interno della navicella;
 - (i) le procedure da seguire durante l'atterraggio, incluso l'atterraggio di emergenza;
 - (j) le procedure da seguire durante lo sgonfiaggio del pallone.

Art. 26

Comportamento perturbatore da parte del passeggero

1. Qualora considerato necessario il pilota in comando dovrà prendere le appropriate misure per ridurre al minimo il rischio sulla sicurezza del volo derivante da comportamento perturbatore da parte di passeggeri che impediscano all'equipaggio di eseguire i propri compiti o non si conformano alle istruzioni dell'equipaggio.

Art. 27

Combustibile

1. La durata del volo deve essere pianificata con una riserva di combustibile non inferiore a 30 minuti. Per voli condotti in aree montane detta riserva deve essere non inferiore a 45 minuti.
2. Il pallone non deve essere rifornito con passeggeri a bordo o durante l'imbarco o lo sbarco degli stessi. Il rifornimento dei serbatoi va effettuato lontano dai siti operativi, in aree attrezzate secondo le vigenti norme.



Regolamento

Certificato di operatore aereo per imprese di trasporto aereo di passeggeri con palloni liberi ad aria calda

Ed. 1

pag. 17 di 24

Art. 28

Uso dei siti operativi

1. Nel caso di siti non precedentemente utilizzati per l'attività di volo, il pilota in comando deve effettuare, prima del decollo, una accurata valutazione e verifica del sito prescelto ivi incluse la possibilità di una connessione telefonica, la presenza di una manica a vento e di un anemometro.

Art. 29

Merci pericolose, munizioni e armi di guerra

1. Non è ammesso il trasporto di merci pericolose e di munizioni e armi da guerra

Art. 30

Documenti e informazioni da portare a bordo del pallone

1. I seguenti documenti devono essere a bordo del pallone durante ciascun volo:
 - (a) Il Manuale di Volo del pallone o documento equivalente, in corrente stato di aggiornamento;
 - (b) Le parti del Manuale delle Operazioni inerenti i compiti dell'equipaggio e le check list per le operazioni normali, anormali e di emergenza;
 - (c) Il piano di volo (dove richiesto);
 - (d) Gli appropriati NOTAMS o *AIS briefing documentation*;
 - (e) Il foglio di carico del pallone;
 - (f) Il giornale di bordo;
 - (g) Il Certificato di Aeronavigabilità e il Certificato di Revisione della Aeronavigabilità in corso di validità;
 - (h) La licenza di esercizio della stazione radio di bordo;
 - (i) Il Certificato di Immatricolazione;
 - (j) Il certificato di assicurazione per danni a terzi;
 - (k) il quaderno tecnico di bordo;
 - (l) carte aeronautiche aggiornate, adatte per le rotte previste;
 - (m) ogni altra documentazione che può essere pertinente al volo o richiesta dagli Stati interessati dal volo.

Art. 31

Produzione dei documenti e delle registrazioni

1. Il pilota in comando deve rendere disponibile entro un lasso di tempo ragionevole richiesto dalla competente Autorità la documentazione che è richiesta di portare a bordo del pallone.

Art. 32

Manuale delle Operazioni

1. L'operatore deve predisporre e presentare all'ENAC - Direzione Operazioni competente per territorio, un Manuale delle Operazioni che contenga le informazione, istruzioni, assegnazione dei compiti e delle responsabilità relative all'impiego dei palloni in voli commerciali per trasporto di passeggeri. In particolare nel Manuale devono essere trattati i seguenti argomenti:
 - (a) struttura organizzativa dell'operatore, compiti e responsabilità;
 - (b) responsabilità dei piloti e di altro personale addetto alle operazioni;
 - (c) composizione dell'equipaggio;
 - (d) schema di impiego con i limiti dei tempi di volo, di servizio e requisiti di riposo per l'equipaggio di condotta;
 - (e) aspetti tecnici e prestazioni dei palloni;
 - (f) Procedure Operative Standard (POS);
 - (g) gestione dei servizi di informazione aeronautica;
 - (h) area autorizzata delle operazioni di volo;
 - (i) equipaggiamenti;
 - (j) pianificazione e gestione del carburante;
 - (k) lista dei controlli;
 - (l) uso e controllo degli altimetri;
 - (m) procedure di emergenza;
 - (n) contatto radio;
 - (o) minime operative al decollo, in rotta e all'atterraggio;
 - (p) voli al tramonto;
 - (q) regole dell'aria;
 - (r) procedura di caricamento;
 - (s) merci pericolose, armi e munizioni di guerra;
 - (t) valutazione e gestione del rischio;
 - (u) notifica di incidente e di altri eventi aeronautici;

- (v) piano di gestione dell'incidente;
- (w) tipi e marche di registrazione dei palloni impiegati.

2. Il Manuale delle Operazioni deve inoltre contenere una sezione "Addestramento" che riporti:
 - (a) Il programma di addestramento iniziale, periodico e di controllo dell'equipaggio di condotta ed eventuali assistenti di volo e del personale operativo di supporto alle operazioni;
 - (b) nominativo/i del/i responsabili dell'addestramento;
 - (c) i requisiti minimi di esperienza dell'equipaggio di condotta richiesta per ciascun tipo di pallone utilizzato;
 - (d) i moduli di registrazione dell'addestramento e del controllo finale;
 - (e) la pianificazione, la gestione e registrazione del controllo periodico dei piloti;
3. Il responsabile dell'addestramento deve possedere qualificazioni ed esperienza accettabile dall'ENAC. Il nominativo, i compiti e le responsabilità devono essere chiaramente riportati nella pertinente parte del Manuale delle Operazioni.
4. Il Manuale delle Operazioni deve contenere il programma di assicurazione del monitoraggio della rispondenza di cui all'articolo 15 del presente regolamento.

Art. 33

Registrazioni

1. L'organizzazione deve stabilire un sistema di conservazione delle registrazioni che permetta un adeguato immagazzinamento e tracciabilità delle attività effettuate.
2. Il formato delle registrazioni deve essere specificato nel Manuale delle Operazioni dell'operatore.
3. Le registrazioni devono essere immagazzinate in modo da assicurarne la protezione da danno, alterazione e furto.
4. Le registrazioni devono essere rese disponibili ad ogni richiesta da parte dell'ENAC.

Art. 34

Periodi di conservazione delle registrazioni

1. Le registrazioni delle attività effettuate dall'operatore devono essere conservate per un periodo non inferiore a 5 anni, eccetto per quanto diversamente riportato di seguito.
2. Le seguenti informazioni utilizzate per la preparazione ed esecuzione di un volo e i gli associati rapporti devono essere conservati per almeno 3 mesi:
 - a. Piano di volo;

- b. NOTAM (o AIS *briefing documentation*, se edita dall'operatore) specifici per la rotta;
 - c. Foglio di carico;
 - d. Giornale di bordo;
 - e. Rapporto/i di volo concernenti i dettagli di ogni inconveniente o ogni evento che il pilota in comando ritiene necessario riportare/registrare.
3. Il quaderno tecnico di bordo deve essere conservato per 36 mesi dopo la data dell'ultimo inserimento in accordo con Parte M M.A.306(c)
4. Le seguenti registrazioni devono essere conservate per i periodi di seguito indicati:
- a. Licenza di pilotaggio del personale di condotta: fino a quando il personale esercita i privilegi della licenza per l'operatore.
 - b. Addestramento e controlli dei membri di equipaggio: 3 anni.
 - c. Registrazioni inerenti l'esperienza recente dei membri di equipaggio: 15 mesi.
 - d. Registrazioni relative all'addestramento e qualificazione di altro personale per il quale è richiesto un programma di addestramento: registrazioni degli ultimi 2 addestramenti.
5. L'operatore deve:
- a. conservare le registrazioni di tutto l'addestramento, controlli e qualificazione prescritta in questo regolamento effettuato da un membro di equipaggio; e
 - b. rendere le registrazioni di tutti i corsi, training ricorrente e controlli disponibili, su richiesta, al relativo membro di equipaggio.
6. L'operatore deve conservare le informazioni utilizzate per la preparazione ed esecuzione del volo e le registrazioni sull'addestramento del personale anche se questo termina di essere l'operatore di quel dato aeromobile o il datore di lavoro di quel personale.

Nota: informazioni addizionali relative alle registrazioni sulla navigabilità continua e la manutenzione dei palloni sono prescritte nella Parte-M e nella Parte 145 di cui al Regolamento 2042/2003, come revisionato.

Art. 35

Operatori non nazionali appartenenti all'Unione Europea

1. Operatori di palloni ad aria calda stabiliti negli altri Stati membri della Unione Europea ed in possesso di un Certificato di Operatore Aereo in corso di validità rilasciato dalla competente Autorità Aeronautica, possono richiedere l'autorizzazione ad effettuare attività della durata massima di sei mesi, rinnovabile, sul territorio italiano a condizione che dimostrino:
- a. che la regolamentazione di sicurezza adottata dalla Stato Membro - sulla base della quale è stato rilasciato il relativo COA - sia sostanzialmente

equivalente a quella vigente in Italia e che siano state adottate soluzioni soddisfacenti per le eventuali difformità residuali rispetto al presente regolamento, e

- b. che sia stata estesa l'area delle operazioni al territorio italiano interessato dalle operazioni da parte della Autorità che ha rilasciato il COA.
2. Per il rilascio dell'autorizzazione l'operatore deve presentare alla Direzione Centrale Attività Aeronautiche, almeno 90 giorni prima del previsto inizio delle operazioni, domanda contenente le informazioni e la documentazione di cui all'allegato 2 del presente Regolamento.
3. Fermo restando l'onere della sorveglianza a carico dell'Autorità Estera che ha rilasciato il COA, l'operatore che richiede l'autorizzazione di cui al presente articolo, è tenuto a prestare il proprio consenso alle eventuali attività ispettive disposte dall'ENAC.

Art. 36

Assicurazioni

1. L'operatore deve provvedere a stipulare la copertura assicurativa per il trasporto di passeggeri nel rispetto del Regolamento (CE) n. 785 del 21 aprile 2004.

Art. 37

Tariffe

1. Per gli aspetti amministrativi legati all'adempimento del presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Regolamento per le Tariffe dell'ENAC.

Art. 38

Decorrenza

1. Il presente Regolamento è applicabile dalla data della sua pubblicazione.
2. Gli operatori che detengono una approvazione rilasciata dall'ENAC in accordo alla Disposizione 42/2010 DG "Requisiti tecnici e operativi ai fini dell'approvazione degli operatori aerei alla effettuazione di voli commerciali per il trasporto di passeggeri con palloni liberi ad aria calda" devono conformarsi entro la scadenza dell'approvazione, ma non oltre 180 giorni dalla data di decorrenza del presente regolamento, ai requisiti in esso contenuti richiedendo il rilascio di un COA.

REPUBBLICA ITALIANA



*Certificato di Operatore Aereo n.
AIR OPERATOR CERTIFICATE*

*L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC
certifica che
certifies that*

[Denominazione OPERATORE]

[]: [indirizzo 1]

[]: [indirizzo 2]

*risponde ai requisiti per la Certificazione dell'Operatore prescritti nel
Regolamento ENAC "Certificato di Operatore Aereo per imprese di trasporto
aereo di passeggeri con palloni liberi ad aria calda"*

*satisfies the requirements prescribed in ENAC regulation "Certificato di Operatore Aereo per
imprese di trasporto aereo di passeggeri con palloni liberi ad aria calda"*

*ed è idonea ad effettuare
and has been found competent to conduct*

*Operazioni di Trasporto Aereo di Passeggeri con palloni liberi ad aria calda,
Passengers Commercial Air Transport Operations with free hot air balloons,
secondo le condizioni dell'allegata Specifica delle Operazioni.
subject to the conditions of the attached Operations Specifications.*

*Questo Certificato non è trasferibile e, a meno di sospensione o revoca,
This Certificate is not transferable and unless sooner suspended or revoked,*

*rimane valido fino al
shall continue in effect until*

*I successivi rinnovi sono riportati nella allegata Specifica delle Operazioni.
Renewals are transcribed in the attached Operations Specifications.*

Data del primo rilascio:
Data della presente revisione:
Revisione n.:

**per l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
Il Direttore della Direzione Operazioni sede di**

Certificato di Operatore Aereo – *Air Operator Certificate* n.Operatore – *Operator*:**A) Tipi di Operazioni**
*Type of Operations***Trasporto Aereo di Passeggeri con Palloni
liberi ad aria calda.**
*(Passengers Commercial Air Transport with
free hot air balloons).***B) Tipi di Palloni**
*Types of balloons***C) Area delle Operazioni**
*Area of Operations***D) Marche di registrazione dei palloni**
*Balloons Registration Marks***E) Deroghe**
*Exemptions***F) Rinnovi**
Renewals

Nominativo <i>Name</i>	Firma <i>Signature</i>	Data di scadenza <i>Expiring date</i>

Data della presente revisione:

Revisione n.:

per l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
Il Direttore della Direzione Operazioni Sede di
.....

Allegato 2 - Informazioni e documentazione richiesta agli operatori esteri appartenenti all'Unione Europea.

Gli Operatori di palloni ad aria calda stabiliti negli altri Stati membri della Unione Europea che intendono richiedere l'autorizzazione, di cui all'articolo 35 del presente Regolamento, per effettuare attività sul territorio italiano devono allegare alla richiesta la seguente documentazione:

1. Copia del Certificato di Operatore Aereo rilasciato dall'Autorità Aeronautica dello Stato membro dell'Unione Europea.
2. Copia dei Certificati di Approvazione quale organizzazione di gestione della aeronavigabilità continua secondo la Parte M Capitolo G e di organizzazione di manutenzione secondo la Parte M Capitolo F ovvero secondo la Parte 145. Nel caso tali attività siano affidate con contratto ad altre organizzazioni è richiesta inoltre copia dei relativi contratti.
3. Copia del Manuale delle Operazioni. Questo deve soddisfare gli eventuali requisiti residuali di cui all'articolo 35 mediante un supplemento al Manuale dedicato alle operazioni sul territorio Italiano.
4. Per ciascun pallone che si intende impiegare sul territorio italiano copia:
 - a. del Certificato di Aeronavigabilità (EASA Form 25) e del Certificato di Revisione della Aeronavigabilità in corrente stato di validità,
 - b. della Licenza di esercizio della stazione radio di bordo, e
 - c. del Certificato di Assicurazione.
5. Per ciascun pilota coinvolto nelle operazioni sul territorio italiano:
 - a. copia della licenza di pilota di pallone,
 - b. sommario dell'attività di volo effettuata (totale e ultimi sei mesi), e
 - c. evidenza dell'ultimo controllo periodico di professionalità.
6. Indicazione dell'area delle operazioni.
7. Copia della regolamentazione vigente nello stato dell'operatore e dei relativi metodi accettabili di rispondenza (o documenti similari) pertinenti il trasporto aereo commerciale con palloni ad aria calda, sulla base dei quali è stato rilasciato il Certificato di Operatore Aereo, per valutazione della equivalenza sostanziale alla regolamentazione vigente in Italia.
8. Ogni altra documentazione che l'ENAC considera necessaria a seguito della verifica della predetta documentazione.

Nel caso la documentazione originale di cui sopra non sia scritta in lingua inglese, in aggiunta alla copia della documentazione originale, è richiesto che venga fornita una traduzione della medesima in lingua italiana o inglese.